SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE
ex art. 106 e art. 119 c.g.c.

Ordinanza n. 13/2019/RCS depositata in data 16/09/2019

RICORSO: giudizio per regolamento di competenza, promosso dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della regione Lazio, avverso l'ordinanza n. 122/2019, resa dalla stessa Sezione territoriale, con la quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 106 c.g.c., la sospensione del giudizio di responsabilità amministrativo-contabile nei confronti del presidente, del dirigente e del direttore generale della fondazione Enasarco, per procedimento pendente innanzi alla magistratura svizzera.

RICORRENTE:
Procura regionale della regione Lazio.

PM: Procura Generale.

RESISTENTI:
B.B., in qualità di presidente della fondazione (persona fisica);
C.F.G., in qualità di dirigente del servizio finanziario della fondazione (persona fisica);
M.D.V., in qualità di direttore generale della fondazione (persona fisica).

QUESTIONE RISOLTA: inapplicabilità del rapporto di pregiudizialità tecnica, di cui all'art. 7, terzo comma, della legge n. 218 del 1995, in caso di contemporanea pendenza tra processo nazionale e processo estero, in cui non si ravvisino, nella domanda giudiziale, identità di parti, medesimo oggetto e stesso titolo, essendo, altresì, dubbia l'applicazione di suddetta norma nel sistema processuale contabile, atteso che la sospensione del giudizio innanzi alla Corte dei conti è regolata unicamente dall'art. 106 c.g.c. ed il rinvio alle norme della procedura civile è previsto solo con riguardo ai principi generali.

Riferimenti normativi: ***c.g.c.:*** art. 7; art. 106; art. 120; art. 122; ***c.p.c.:*** art. 295; ***L. n. 218/1995:*** art. 7, c. 3.

Conformi: cfr. *ex multis* **SS.RR.**, ord. n. 12/2019/RCS; ord. n. 6/2019/RCS; ord. n. 11/2018/RCS; ord. n. 8/2018/RCS; ord. n. 4/2018/RCS; **Sezioni centrali d'Appello C.d.c.,** II Sez., sent. n. 634/2017; III Sez., sent. 303/2017; **Cass.,** Sez. VI, ord. n. 20491/2018.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Con la pronuncia in esame, le Sezioni riunite affermano che **<<non si ritiene…applicabile, al caso di specie, l'art. 7, comma III, della legge n. 218 del 1995>>**, in quanto **<<tale norma richiede comunque un rapporto di pregiudizialità tecnica tra la causa straniera e quella interna>>**, specificandosi che **<<la causa pendente presso la magistratura estera deve riguardare le stesse parti e la domanda deve avere il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi ai due giudici>>**, a conferma del più generale principio, secondo cui **<<eventuali vantaggi conseguiti dall'amministrazione, successivamente ad un'eventuale definitiva sentenza di condanna dei convenuti, dovranno essere considerati in sede di esecuzione della stessa>>**.
Il Collegio giudicante, inoltre, osserva come **<<è dubbia l'applicazione della norma nel sistema processuale contabile dove…la sospensione del giudizio è regolata unicamente dall'art. 106 del codice di giustizia contabile ed il rinvio alle norme della procedura civile è previsto solo con riguardo ai principi generali della stessa>>**.

ABSTRACT

Con la presente ordinanza, le Sezioni riunite hanno ribadito il principio di stretta necessità della sussistenza di un vero e proprio vincolo di consequenzialità tra due giudizi contestualmente pendenti in sedi giurisdizionali diverse, al fine di disporre, da parte del giudice contabile, la sospensione del relativo processo istaurato dinanzi alla Corte dei conti, richiedendosi, in forza dell'art. 106 c.g.c., non tanto e non solo un'indispensabilità logica, ma soprattutto un'indispensabilità giuridica, <<*nel senso che l'accertamento contenuto nella causa pregiudicante deve essere richiesto dalla legge con efficacia di giudicato*>>, in modo da evitare un eventuale contrasto tra giudicati.

Il caso di specie, tuttavia, presenta l'ulteriore risvolto giuridico, caratterizzato da una sospensione del giudizio di primo grado, disposta dalla Sezione territorialmente competente, sulla base di un'autonoma controversia promossa, presso una magistratura estera, dalla fondazione Enasarco al fine di ottenere, nell'ambito della procedura di fallimento della banca Lehman Brothers, il recupero del credito vantato nei confronti dello stesso istituto finanziario.

In particolare, il Collegio di primo grado ha ritenuto sussistente un rapporto di pregiudizialità tra il procedimento attivato, in Svizzera, dalla menzionata fondazione avverso la banca fallita ed il giudizio di responsabilità amministrativa esercitato, invece, in sede contabile nei confronti del presidente e dei due soggetti in posizione apicale della stessa fondazione, sulla base di una concezione apodittica di pregiudizialità, relativa alla paventata possibilità per Esanarco di conseguire dalla magistratura elvetica un recupero del credito vantato, tale da elidere il danno ascritto alle responsabilità dei soggetti citati, potendo da ciò derivare, in prospettiva, un indebito arricchimento della fondazione in danno dei convenuti.

L'impianto motivazionale della misura di sospensione, resa, ai sensi dell'art. 106 c.g.c., dalla sezione regionale della Corte dei conti, è stato smentito dalle Sezioni riunite, le quali hanno ribadito la natura e la portata del carattere pregiudiziale, che deve necessariamente intercorrere tra la controversia civile, penale o amministrativa e quella instaurata in sede contabile, in termini di efficacia di giudicato sull'esito del processo da sospendere.

Il Supremo Collegio contabile ha, altresì, evidenziato come il giudizio elvetico si svolga tra parti diverse rispetto a quelle citate dalla Procura generale, comportando siffatto elemento il venir meno dell'assunto secondo cui l'insinuazione nel passivo della banca, da parte della fondazione, potrebbe arrecare vantaggi tali neutralizzare il danno erariale richiesto ai soggetti convenuti.

Annullando, dunque, l'ordinanza impugnata, le Sezioni riunite hanno precisato che non può ritenersi applicabile, al caso concreto, l'art. 7, terzo comma, della legge n. 218 del 1995, richiamato dalle difese dei soggetti apicali, in quanto anche la causa straniera deve riguardare parti identiche, medesimo oggetto, nonché stesso titolo del giudizio incardinato all'interno della giurisdizione nazionale.

Il Collegio decidente si è spinto anche oltre, ponendo in dubbio l'applicabilità della menzionata norma al sistema processuale contabile, in cui la sospensione necessaria del relativo giudizio trova la propria regolamentazione unicamente nell'art. 106 c.g.c. e chiarendo come il rinvio alle norme del codice di procedura civile, contenuto all'art. 7 c.g.c., si riferisca ai soli principi generali.